

Tutte le detrazioni fiscali con obbligo di tracciabilità (divieto pagamento in contanti)

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2020, una nuova norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% ai sensi dell'art. 15 del TUIR. In contanti solo medicinali, dispositivi medici e alcune prestazioni sanitarie. Obbligatorio pagare con bancomat, carta di credito, carte prepagate, assegno o bonifico le detrazioni fiscali per interessi passivi mutuo prima casa, spese mediche, veterinarie, funebri, spese scolastiche e universitarie, affitto studenti fuori sede, premi assicurativi, erogazioni liberali e abbonamenti trasporti. Ecco tutte le novità per orientarsi ed organizzarsi sul divieto di pagamento in contanti delle spese soggette a detrazioni fiscali.

Il comma 679 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, meglio conosciuta come "Legge di Bilancio 2020", ha introdotto una rivoluzione nel mondo delle detrazioni fiscali del 19%, obbligando i contribuenti ad effettuare pagamenti tracciabili per poter fruire della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell'anno d'imposta.

Il successivo comma 680 indica che solo alcune delle spese restano detraibili anche in caso di pagamento in contanti; queste sono solo le "spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale". Ciò vuol dire che solo per alcune spese sanitarie detraibili sono consentiti i pagamenti in contanti.

Concentriamoci ora sulle molteplici detrazioni fiscali del 19% investite dal nuovo obbligo, che comporterà anche il nuovo adempimento di conservazione della copia del pagamento tracciabile.

SOMMARIO

- 1- Tracciabilità detrazioni fiscali: la nuova normativa
- 2- Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti
- 3- Tutte le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento tracciabile
- 4- Detrazione 19% sulle erogazioni liberali: obbligo di pagamento tracciabile

1) Tracciabilità detrazioni fiscali: la nuova normativa

Il comma 679 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Quindi prima cosa da chiarire è che la nuova norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali riguarda le detrazioni ai sensi dell'art. 15 del TUIR, quindi sono escluse le detrazioni fiscali ai sensi degli altri articoli del TUIR (esempio: ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).

Il comma 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che "La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale". E qui abbiamo capito che solo alcune spese sanitarie possono continuare ad essere pagate in contanti, come ad esempio i medicinali della farmacia, i dispositivi medici ma non le spese mediche.

Prima di vedere l'elenco completo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 15 del TUIR con obbligo di tracciabilità, chiariamo quali sono questi nuovi metodi di pagamento obbligatori per poter godere della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

2) Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti

L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

carte di debito o bancomat;

carte di credito;

carte prepagate;

assegni bancari e circolari;

altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico (bancario o postale).

Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia contabile o dell'evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

3) Tutte le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento tracciabile

Percorrendo l'art. 15 del TUIR vediamo tutte le detrazioni interessate all'obbligo di pagamento tracciabile o divieto di pagamento in contanti della spesa ai fini della detrazione.

Detrazione fiscale 19% per interessi passivi mutui prima casa. La lettera a) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori. Dal 2020 è necessario il pagamento tracciabile. Così come è necessario il pagamento tracciabile per le spese relative agli interessi passivi mutui prima casa ai sensi della lettera b), sempre del comma 1 dell'art. 15. Pagamenti tracciabili obbligatori anche per la detrazione 19% sui mutui per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire all'abitazione principale ai sensi del comma 1ter dell'art. 15 del TUIR.

Detrazione fiscale 19% per spese mediche. L'obbligo di tracciabilità delle detrazioni riguarda anche le spese mediche e le spese sanitarie detraibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR. Pagabili in contanti "l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

Detrazione fiscale del 19% per spese veterinarie. Tale detrazione, prevista dalla lettera cbis) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR è stata riformulata dal 1° gennaio 2020, con l'estensione a 500 euro annui del limite di detrazione. Anche le spese veterinarie sono detraibili solo con pagamento tracciabile.

Detrazione fiscale per spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. La detrazione è prevista dalla lettera c-ter del comma 1 dell'art. 15 del TUIR e per tale detraibilità sussiste l'obbligo di pagamento tracciabile.

Detrazione per spese funebri. La detrazione del 19% è prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR e consente di detrarre le spese funebri fino a 1.550 euro. Per farlo occorre dal 1° gennaio 2020 eseguire i pagamenti con strumenti tracciabili.

Detrazione per spese universitarie. La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le università statali e non statali, prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento con strumenti tracciabili.

Detrazione per spese scolastiche. La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, prevista dalla lettera ebis) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, rientra tra le detrazioni con obbligo di tracciabilità di pagamento della spesa sostenuta. Quindi addio ai pagamenti in contanti per chi vuole beneficiare della detrazione del 19%.

Detrazione per spese per i minori con disturbo apprendimento DSA. La detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, prevista dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di tracciabilità.

Detrazione 19% per spese scuola di musica dei ragazzi. Si tratta di una nuova detrazione fiscale, ai sensi della nuova lettera e-quater, del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, che andrà in vigore solo dal 2021 e consente ai contribuenti con un reddito fino a 36 mila euro, di poter beneficiare della detrazione del 19% fino a 1.000 euro di spesa per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Anche questa detrazione fiscale potrà essere ottenuta solo con il pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% sui premi per assicurazioni aventi oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Questa detrazione è prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR e rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento con strumenti tracciabili, pertanto andranno versati i premi esclusivamente con tali modalità.

Detrazione 19% premi assicurazione contro gli eventi calamitosi. Questa detrazione, ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, spetta se si riferisce a unità immobiliari ad uso abitativo. Per poter beneficiare della stessa, i premi devono essere pagati con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% spese per manutenzione, protezione o restauro cose vincolate. La detrazione del 19%, spettante ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, spetta solo se il pagamento è effettuato con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% spese sportive dei ragazzi. Anche la detrazione fiscale ai sensi della lettera iquinquies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR relativa alle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e

18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rientrano nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni.

Detrazione 19% affitto studenti fuori sede. Anche la detrazione spettante ai sensi della lettera i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR sui i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi) spetta solo se il pagamento del canone di locazione è effettuato con strumenti tracciabili, così come il caso degli affitti all'estero.

Anche la **detrazione 19% dei canoni di leasing per immobili da adibire ad abitazione principale per giovani under 35 anni**, prevista dalle lettere isexies.1) e isexies.2) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR spetta solo se i canoni sono pagati con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% per le spese degli addetti all'assistenza personale. Anche la detrazione ai sensi della lettera isepties), del comma 1 dell'art. 15 del TUIR sulle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro, spetta solo se le spese sono pagate con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% abbonamento trasporti pubblici. E' una detrazione spettante ai sensi della lettera i-decies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR che spetta sulle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. Dal 2020 questa detrazione potrà essere goduta solo se il pagamento dell'abbonamento avviene con strumenti tracciabili.

Detrazione 19% mantenimento cani guida. Anche la detrazione spettante ai sensi del comma 1 quater dell'art. 15 del TUIR per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida può essere fruita solo se la spesa viene pagata con strumenti tracciabili.

4) **Detrazione 19% sulle erogazioni liberali: obbligo di pagamento tracciabile.**

Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR ai contribuenti può spettare una detrazione del 19% su una serie di erogazioni liberali: in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ecc. Inoltre, spettano per le manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Tutte le erogazioni liberali, ai fini della detrazione, devono essere pagate con strumenti tracciabili. Analoga modalità è prevista per i beni a loro ceduti, per i quali spetta la detrazione del 19% ai sensi della lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 15 del TUIR.

Rientrano nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni anche le erogazioni in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

Sono assoggettate all'obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione del 19% anche le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD). Tale detrazione è prevista dalla lettera iter) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR e già prevedeva che l'obbligo di versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Detrazione 19% sulle erogazioni liberali alle scuole e università. Anche la detrazione spettante ai sensi della lettera iocities) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR sulle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa, spetta se effettuata con strumenti tracciabili.

Il versamento tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, era già previsto.

Analogamente sono detraibili con pagamento con strumenti tracciabili anche le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi della lettera inovies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

Con obbligo di pagamento tracciabile anche la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).